

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 7 - numero 1278 di lunedì 04 luglio 2005

In G.U. i provvedimenti per la sicurezza degli stadi

Videosorveglianza, biglietti nominativi e nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Pubblicità

Con tre decreti del 6 giugno 2005, pubblicati nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'interno ha introdotto nuove misure per la sicurezza degli impianti sportivi e delle manifestazioni che avvengono negli stadi.

Il primo provvedimento (Ministero dell'Interno Decreto 6 giugno 2005 Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) modifica e integra il D.M. 18 marzo 1996, in particolare per quanto concerne: i sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; le aree di sicurezza e i varchi, la gestione della sicurezza antincendio; la gestione e il piano di emergenza.

All'art. 10 del nuovo provvedimento è introdotto l'obbligo per gli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, di essere provvisti, in occasione di manifestazioni sportive, di un impianto televisivo a circuito chiuso.

Le caratteristiche dell'impianto devono essere conformi a quanto previsto nel D.M. Decreto 6 giugno 2005 "Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio."

Nel decreto sono indicati, tra l'altro, caratteristiche minime dell'impianto, la dotazione minima dell'apparato di regia.

La registrazione delle immagini e dell'audio complessivo dell'evento calcistico è obbligatoria dall'apertura fino alla chiusura dell'impianto sportivo ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie.

Gli articoli conclusivi del decreto riguardano le disposizioni per la tutela della privacy degli spettatori, in particolare le immagini registrate potranno essere conservate solo per sette giorni dopo l'evento.

L'ultimo decreto datato 6 giugno, (D.M. 6.6.2005 "Modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio") introduce l'obbligo di biglietti numerati e nominativi (con le generalità dell'utilizzatore), con l'indicazione del posto assegnato. Il provvedimento indica inoltre le tecniche anticounterfeiting da adottare e le caratteristiche del biglietto.

I provvedimenti sono consultabili in Banca Dati.

www.puntosicuro.it